



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

**Parere espresso nella seduta del 29 maggio 2018
su**

D.P.R. in attuazione dell'articolo 3, comma 6 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 in merito al Concorso per l'accesso al Percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento per l'accesso alla professione docente.

Premessa

Il Consiglio Superiore sottolinea la propria difficoltà nell'esprimere una valutazione completa e organica del DPR in oggetto senza poter esaminare congiuntamente il Decreto Ministeriale che ne regolerà aspetti fondamentali quali le modalità di gestione delle procedure concorsuali, i criteri di valutazione, nonché l'elenco dei titoli valutabili e il loro punteggio.

Nello specifico del DPR il Consiglio propone le seguenti osservazioni che vengono riportate a fianco del testo ministeriale.



Il Presidente della Repubblica

- VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, ed in particolare l’articolo 17, comma 2;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, ed in particolare l’articolo 3, comma 6, che prevede che con regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano individuati, anche con riferimento alla procedura di cui all’articolo 17, comma 7: i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso e i requisiti per i relativi componenti; i criteri generali e oggettivi di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici, ferma restando la valutazione dei titoli per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali; la ripartizione dei punteggi tra le prove e i titoli; i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d’esame; i requisiti generali e specifici di ammissione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5 e con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante “*Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi*”;

VISTA	la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “ <i>Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i> ”, e successive modificazioni;
VISTA	la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, l’articolo 40, comma 10, che prevede la possibilità di indire concorsi a cattedre per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole ed istituti anche di diverso ordine e grado;
VISTO	il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante “ <i>Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i> ” e in particolare l’articolo 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
VISTO	il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “ <i>Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i> ” e successive modificazioni;
VISTO	il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “ <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> ” e successive modificazioni;
VISTI	i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
VISTO	il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni recante la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;
VISTO	il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “ <i>Codice dell’amministrazione digitale</i> ” e successive modificazioni;
VISTO	il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “ <i>Codice delle pari opportunità tra uomo e donna</i> ” e successive modificazioni;
VISTO	il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, concernente l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.;
VISTA	la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “ <i>Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile</i> ” e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 32 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;
VISTA	la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “ <i>Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico</i> ”;
VISTO	il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di</i>

	semplificazione e sviluppo” e successive modificazioni e in particolare l’articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
VISTA	la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013” e in particolare l’articolo 7 recante modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
VISTA	la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO	il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;
VISTI	i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, regolamento recante le norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO	il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l’articolo 4 recante “Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione

	<i>all'insegnamento secondario”;</i> VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante “<i>Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione</i>”; VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante “<i>Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado</i>” e successive modificazioni; VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, relativo alle specializzazioni necessarie per l’accesso alla classe di concorso <i>A-23 Italiano quale lingua seconda</i>; VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante “<i>Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento</i>”, in particolare modo l’articolo 2 che disciplina gli ambiti di tipo verticale; VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, recante revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal già visto decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016; VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616, recante settori scientifico-disciplinari, obiettivi formativi e modalità di conseguimento dei 24 crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017; VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 995, recante la disciplina delle procedure e dei criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale inclusa l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale di cui all’articolo 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59; CONSIDERATO che l’articolo 17, comma 2, lettera c), e commi 7, 8, 9, e 10 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevedono l’indizione di una procedura concorsuale riservata ai docenti che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli ultimi otto, e che non siano ricompresi tra il personale che ha partecipato, per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, al concorso bandito ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo; CONSIDERATO che le disposizioni di cui al Capo II del citato decreto legislativo n. 59 del 2017 disciplinano l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria mediante procedure concorsuali a cui	Errore di riferimento in quanto il DM di riferimento è il n.984 del 14 dicembre 2017 e non il DM 995 che è del 15 dicembre 2017.
--	--	---

possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo;
 INFORMATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 UDITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, espresso nell’adunanza del ____;
 VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ____;
 UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del ____;
 ACQUISITO il parere delle Commissioni parlamentari VII *Cultura, scienza e istruzione* della Camera e 7^a *Istruzione pubblica e beni culturali* del Senato;
 VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data ____;
 SULLA del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
 PROPOSTA

EMANA
 il seguente regolamento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE DISPOSIZIONI IN MERITO
 AI CONCORSI PER L’ACCESSO AI RUOLI DI DOCENTE NELLE SCUOLE SECONDARIE
 DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Articolo 1
 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria, di cui al Capo II e all’articolo 17, comma 2, lettere c) e commi 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono disciplinati: le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione di valutazione del secondo anno e finale per l’accesso ai ruoli, ed i relativi criteri di valutazione; le modalità di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi di tirocinio, nonché di assegnazione dei tirocinanti alle medesime; l’elenco dei titoli valutabili e il loro punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso di ulteriori crediti nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, fino ad un massimo di 12 in aggiunta a quelli richiesti quali requisito di accesso. Con il medesimo decreto è costituita la commissione nazionale di esperti di cui all’articolo 9, comma 1.
3. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in attuazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono organizzate specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro

preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) *Ministro*: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
 - b) *Ministero*: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
 - c) *Decreto Legislativo*: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
 - d) *Percorso FIT*: percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente;
 - e) *Percorso biennale FIT*: percorso FIT dei concorsi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera c) del decreto legislativo;
 - f) *Percorso triennale FIT*: percorso FIT dei concorsi di cui al Capo II del decreto legislativo
 - g) *Testo Unico*: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - h) *USR*: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - i) *dirigenti preposti agli USR*: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.
 - l) *Cun*: Consiglio universitario nazionale;
 - m) *Afam*: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - n) *professori universitari*: i professori universitari di I e II fascia;
 - o) *docenti Afam*: docenti di ruolo presso le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - p) *dirigenti tecnici*: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
 - q) *concorsi riservati*: concorsi di cui all’articolo 17, commi 7 e successivi, del decreto legislativo;
 - r) *concorsi pubblici*: concorsi pubblici nazionali, organizzati su base regionale o interregionale, di cui al Capo II del decreto legislativo;
 - s) *CFU/CFA*: rispettivamente, crediti formativi universitari o accademici.

Articolo 3
(Concorso e posti)

1. I concorsi riservati e pubblici sono indetti con apposito bando del Ministero, a cura della Direzione generale per il personale scolastico, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. I concorsi sono nazionali e indetti su base regionale con cadenza biennale, per ciascuna classe di concorso, o aggregazione delle stesse in ambiti disciplinari, e tipologia di posto. In ragione del numero esiguo di posti conferibili, i concorsi possono essere indetti su base interregionale.
3. I concorsi riservati sono finalizzati alla copertura dei posti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, nel limite di quelli che si prevede si rendano vacanti e

disponibili nel secondo e terzo anno scolastico successivi a quello nel quale è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Sulla base della graduatoria di merito, i vincitori dei concorsi sono ammessi al percorso biennale FIT in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel secondo e nel terzo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.

4. I concorsi pubblici sono finalizzati alla copertura dei posti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, nel limite di quelli che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello nel quale è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Sulla base della graduatoria di merito, i vincitori dei concorsi sono ammessi al percorso triennale FIT in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel terzo e nel quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.

Articolo 4

(Requisiti generali e specifici di ammissione)

1. Ai concorsi riservati possono partecipare i docenti non ricompresi tra quelli che abbiano partecipato, per la medesima classe di concorso o tipologia di posto, al concorso di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo, che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici, anche tra loro non continuativi, negli otto anni precedenti, pari a quello di cui all'articolo 489 del testo unico, in applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. È comunque richiesto il possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso per la quale il candidato intende partecipare. Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi del citato articolo 489 del testo unico.

2. Costituisce requisito di accesso ai concorsi pubblici di cui all'articolo 3, comma 3, relativamente ai posti comuni di docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, nei settori disciplinari di cui al decreto del Ministro 10 agosto 2017, n. 616.

3. Costituisce requisito di accesso ai concorsi pubblici banditi entro l'anno scolastico 2024/2025, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei titoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.

Si ritiene necessario specificare che il percorso biennale Fit riguarda il primo e il terzo anno.

Art. 4, Comma 2:

al termine del primo rigo sostituire "comma 3," con «comma 4,» in quanto si tratta di un errore di riferimento: il concorso pubblico è identificato al comma 4 dell'art. 3, mentre il comma 3 identifica il riservato.

Comma 3: togliere il riferimento per gli insegnanti tecnico-pratici alla secondaria di primo grado che non annovera negli organici insegnanti tecnico pratici

4. Costituisce requisito di accesso ai concorsi pubblici di cui all’articolo 3, comma 3, banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso congiunto di:
- a) laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- b) 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, nei settori disciplinari di cui al decreto del Ministro 10 agosto 2017, n. 616.
5. Costituisce requisito di accesso ai concorsi, relativamente ai posti di sostegno per la scuola secondaria, il possesso dei requisiti di cui al comma 2 oppure di cui ai commi 3 e 4, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione.
6. I bandi di concorso specificano gli ulteriori requisiti di ammissione.

Articolo 5
(Articolazione del concorso)

1. Il concorso riservato di cui all’articolo 3, comma 3, si articola in:
- a) prova scritta o scritto-grafica a carattere nazionale, ai sensi dell’articolo 6;
- b) prova orale, ai sensi dell’articolo 7;
- c) valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 8;
- d) percorso biennale FIT di cui all’articolo 11;
- e) procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso di cui alla lettera d).
2. Il concorso pubblico di cui all’articolo 3, comma 4, si articola in:
- a) prima prova scritta o scritto-grafica a carattere nazionale, ai sensi dell’articolo 6;
- b) seconda prova scritta a carattere nazionale, ai sensi dell’articolo 6;
- c) prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale, per i candidati a posti di sostegno;
- d) prova orale, ai sensi dell’articolo 7;
- e) valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 8;
- f) percorso triennale FIT di cui all’articolo 11;
- g) procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso di cui alla lettera f).

Articolo 6
(Prove scritte o scritto-grafiche)

1. Le prove scritte e scritto-grafiche sono distinte per ciascuna classe di concorso, o aggregazione delle stesse in ambiti disciplinari.
2. La prova scritta o scritto-grafica di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e le culture straniere, la prova deve essere espletata nella lingua prescelta. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva. La prova è composta da quesiti a risposta aperta, inerenti alla

Comma 4:

al termine del primo rigo sostituire “comma 3,” con «comma 4,» in quanto si tratta di un errore di riferimento: il concorso pubblico è identificato al comma 4 dell’art. 3, mentre il comma 3 identifica il riservato.

Togliere il riferimento alla secondaria di primo grado per gli insegnanti tecnico-pratico

Art.6, Comma 2:

al termine dell’ultimo periodo sostituire “comma 1,” con «comma 2,» in quanto si tratta di un errore di riferimento: la prova scritta del concorso pubblico è identificata al comma 2, lettera a), dell’art. 5, mentre il comma 1 identifica la prova scritta del riservato.

trattazione articolata delle relative tematiche. I quesiti sono otto per la prova di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e sei per la prova di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a)

3. La prova scritta di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche, è sostenuta dopo il superamento della prova di cui al comma 2, ed è composta da quattro quesiti a risposta aperta, inerenti alla trattazione articolata delle relative tematiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.

4. La prova scritta aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), è sostenuta dopo il superamento delle precedenti prove, ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie, ed è composta da otto quesiti a risposta aperta, inerenti alla trattazione articolata delle relative tematiche. Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

5. I contenuti e i programmi delle prove scritte o scritto-grafiche sono definiti, per ciascuna classe di concorso, ambito disciplinare o tipologia di posto, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo. La durata di dette prove è pari a 150 minuti.

Articolo 7 (Prove orali)

1. La prova orale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), è finalizzata all’accertamento della preparazione sulle problematiche educative, didattiche e metodologiche, sugli ordinamenti e sui contenuti degli specifici programmi d’insegnamento, definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo, distintamente per i posti comuni e di sostegno. La prova orale ha una durata massima di 45 minuti e si compone per massimo 35 minuti di una lezione simulata preceduta da un’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e per massimo 10 minuti da interlocuzioni con il candidato, da parte della commissione, sui contenuti della lezione anche ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta. La prova valuta la capacità di trasmissione e di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute, nonché la fase di interlocuzione con la commissione. La prova per i posti di sostegno valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte all’apprendimento della lezione curricolare, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica con riferimento alle diverse tipologie di sostegno, anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.

2. La prova orale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d), consiste in un colloquio, di durata massima di 45 minuti, che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, incluse le conoscenze e competenze sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche,

Art. 7

Poiché siamo di fronte ad un unico regolamento concorsuale appare contrario ai principi della logica giuridica la differenziazione delle prove orali tra il percorso riservato e il percorso pubblico con particolare riferimento alle modalità di conduzione delle stesse. La prova orale del concorso pubblico, così come prevista nella bozza in esame, appare una inutile ripetizione di accertamento dei contenuti disciplinari e metodologici già oggetto di verifica nelle due prove scritte superate, oltre al requisito di accesso al concorso dei 24 cfu.

Il Consiglio Superiore rileva come la lezione simulata sia da richiedere in entrambi i percorsi, riservato e pubblico, in quanto unica modalità idonea a verificare il possesso delle metodologie didattiche e tecnologiche richieste dalla procedura concorsuale, oltre ad essere già stata sperimentata nei precedenti concorsi pubblici con esiti positivi riconosciuti.

Art. 7, Comma 1:

nel primo rigo sostituire “lettera c),” con «lettera b),» in quanto si tratta di un errore di riferimento: la prova orale del concorso riservato è identificata al comma 1, lettera b), dell’art. 5, mentre

	la lettera c) identifica la valutazione dei titoli.
secondo i programmi definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo, distintamente per i posti comuni e di sostegno, con particolare riferimento alle discipline che eventualmente il candidato non abbia scelto nell’ambito della prova di cui all’articolo 6, comma 2. La prova ha altresì l’obiettivo di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di abilità informatiche di base. 3. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano. A tal fine, la commissione può prevedere una diversa durata della prova. Articolo 8 (Valutazione delle prove e dei titoli) 1. Le commissioni giudicatrici, per la valutazione delle prove e dei titoli, dispongono di duecento punti. 2. La prova scritta del concorso riservato è valutata sino ad un massimo di ottanta punti. A tal fine, le commissioni assegnano a ciascuno degli otto quesiti a risposta aperta un punteggio compreso tra zero e 10 che sia multiplo intero di uno. Il punteggio minimo per il superamento della prova è di 56 punti. 3. La prima e la seconda prova scritta del concorso pubblico per posti comuni sono valutate sino ad un massimo di, rispettivamente, sessanta e venti punti ciascuna. A tal fine, le commissioni assegnano a ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta della prima prova un punteggio compreso tra zero e 10 che sia multiplo intero di uno, e a ciascuno dei quattro quesiti a risposta aperta della seconda prova un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5. Il punteggio minimo per il superamento della prima prova è di 42 punti, e quello per il superamento della seconda prova è di 14 punti. 4. La prova orale del concorso riservato e quella, per i posti comuni, del concorso pubblico sono valutate sino ad un massimo di 80 punti ciascuna. Il punteggio minimo per il superamento della prova è di 56 punti. 5. I titoli del concorso riservato e, per i posti comuni, del concorso pubblico, sono valutati sino ad un massimo di 40 punti. 6. La prima e la seconda prova scritta del concorso pubblico per posti di sostegno sono valutate sino ad un massimo, rispettivamente, di diciotto e di sei punti. A tal fine, le commissioni assegnano a ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta della prima prova un punteggio compreso tra zero e 3, che sia multiplo intero di 0,3, e a ciascuno dei quattro quesiti a risposta aperta della seconda prova un punteggio compreso tra zero e 1,5 che sia multiplo intero di 0,15. Il punteggio minimo per il superamento della prima prova è di 12,6 punti, e quello per il superamento della seconda prova è di 4,2 punti. 7. La prova aggiuntiva del concorso pubblico a posti di sostegno è valutata sino ad un massimo di 140 punti. A tal fine, le commissioni assegnano a ciascuno degli otto quesiti a risposta aperta un punteggio compreso tra zero e 17,5, che sia multiplo intero di 1,75. Il punteggio minimo per il superamento della prova è di 98 punti. 8. La prova orale del concorso pubblico per posti di sostegno è valutata sino ad un massimo di 24 punti. Il punteggio minimo per il superamento della prova è di 16,8 punti. 9. I titoli del concorso pubblico per posti di sostegno, sono valutati sino ad un massimo di dodici punti.	

10. Il punteggio attribuibile alla prima e alla seconda prova scritta, all’orale e ai titoli, del concorso pubblico per posti di sostegno, ammonta, in totale, a 60 punti, ai sensi dei commi 6, 8, e 9, corrispondenti al 30 per cento del punteggio massimo complessivo di 200 punti, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo. Il punteggio attribuibile alla prova aggiuntiva, di 140 punti ai sensi del comma 7, corrisponde al restante 70 per cento del punteggio massimo complessivo.

11. La valutazione dei titoli avviene sulla base delle tabelle definite con il decreto di cui all’articolo 1, comma 2.

Articolo 9
(Predisposizione delle prove)

1. Le tracce delle prove scritte, scritto-grafiche e scritte aggiuntive per il sostegno sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, anche avvalendosi di una apposita commissione nazionale di esperti.
2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma, i contenuti e nel rispetto dei criteri generali definiti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 2, distintamente per i posti comuni e di sostegno.
3. Per il concorso riservato, ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova.
4. Per il concorso pubblico, ciascun candidato estrae le domande della propria prova orale all’inizio della medesima, nell’ambito di un paniere che contiene insiememente di domande in numero pari a tre volte i candidati nella sessione di prova.
5. Le tracce estratte sono escluse dalle successive estrazioni.

Articolo 10
(Graduatorie di accesso al percorso FIT)

1. La graduatoria di merito per ogni classe di concorso o ambito disciplinare e per ogni tipologia di posto è compilata, dalla commissione, sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all’articolo 5, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste.
2. I candidati che hanno superato tutte le prove previste per ciascuna tipologia di posto, iscritti nelle graduatorie di cui al comma 1, sono avviati al percorso FIT nel limite dei posti messi a concorso e scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le relative attività scolastiche, fermi restando gli eventuali scorrimenti di cui all’articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo. Le modalità e i termini di esercizio delle opzioni e dello scorrimento di cui al citato articolo 7, comma 4, sono definiti dai bandi di concorso.
3. Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.

Art.9

Qualora si ritenga di mantenere l’impianto dei due orali differenziati si ritiene indispensabile che anche nel concorso pubblico si garantiscano 24 ore di tempo per la preparazione dei candidati sui settori disciplinari che potranno essere oggetto delle domande.

Articolo 11
(Percorso FIT)

1. Il percorso FIT, sia quello biennale sia quello triennale, e l'immissione nei ruoli dei candidati che lo superano, sono disciplinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 12
(Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un direttore di una istituzione AFAM o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due commissari.
2. Il presidente e i commissari devono possedere i requisiti di cui agli articoli 13, 14 e 15 e sono individuati ai sensi dell'articolo 16.
3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione l'accertamento della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dai candidati, si procede alla nomina in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua.
4. Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche, si procede alla nomina in qualità di membro aggregato, di un docente titolare dell'insegnamento di informatica, che svolge le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di informatica.
5. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente.
6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore del comparto *Funzioni centrali*, oppure alle aree B, C, o D del comparto *Istruzione e ricerca, sezione Scuola*.
7. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale.
8. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.
9. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del decreto del Ministro 31 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267.

Articolo 13
(Requisiti dei presidenti)

1. Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) per i professori universitari e direttori AFAM appartenere al settore disciplinare coerente con la classe di concorso;

- b) per i dirigenti tecnici appartenere allo specifico settore;
- c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli.
2. Per i concorsi a posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
- a) per i professori universitari, appartenere al settore scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
- b) per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo del ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale;
- c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di I grado, secondaria di II grado.
3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) aver diretto master universitari di secondo livello in materia di dirigenza scolastica o aver insegnato nell’ambito di tali master;
- b) aver insegnato o svolto attività di tutoraggio nelle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, nei corsi di tirocinio formativo attivo o nei percorsi abilitanti speciali.

Articolo 14
(Requisiti dei commissari)

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente regolamento, devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso.
2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nello specifico ruolo per almeno 5 anni.
3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, devono essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo o di secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso.
4. I docenti componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste devono avere, rispettivamente, i seguenti requisiti:
- a) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A41– Scienze e tecnologie informatiche;
- b) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento di una delle lingue previste.

Art. 13, Comma 1 – lett. c):

cancellare la prima parte della lett. c) e sostituire con «c) per i dirigenti scolastici, provenire dai relativi ruoli.» per garantire un equo trattamento in termini di competenze rispetto alle altre tipologie di presidenti

5. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

b) essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, o, per l'AFAM, i bienni accademici di secondo livello;

c) aver svolto attività di docente supervisore o tutor presso i bienni di specializzazione delle scuole superiori per l'insegnamento secondario o presso i corsi accademici abilitanti di II livello o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi;

d) aver svolto attività di tutor organizzatore, di tutor coordinatore o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;

e) diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

f) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;

g) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione;

h) per il concorso a posti di sostegno, aver conseguito il titolo di specializzazione attraverso percorsi ordinamentali.

6. Ove non risulti possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR può prescindere dai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di 5 anni di servizio e quello dell'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso della specifica procedura concorsuale. Qualora non sia possibile reperire commissari nemmeno ai sensi del primo periodo, il dirigente preposto all'USR può ricorrere, con proprio decreto motivato, alla nomina di personale esperto.

Articolo 15

(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle Commissioni)

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle Commissioni del concorso:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

5. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

b) essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, o, per l'AFAM, i bienni accademici di secondo livello;

c) aver svolto attività di docente supervisore o tutor presso i bienni di specializzazione delle scuole superiori per l'insegnamento secondario o presso i corsi accademici abilitanti di II livello o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi;

d) aver svolto attività di tutor organizzatore, di tutor coordinatore o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;

e) diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

f) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;

g) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione;

h) per il concorso a posti di sostegno, aver conseguito il titolo di specializzazione attraverso percorsi ordinamentali.

6. Ove non risulti possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR può prescindere dai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di 5 anni di servizio e quello dell'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso della specifica procedura concorsuale. Qualora non sia possibile reperire commissari nemmeno ai sensi del primo periodo, il dirigente preposto all'USR può ricorrere, con proprio decreto motivato, alla nomina di personale esperto.

Articolo 15

(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle Commissioni)

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle Commissioni del concorso:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.

2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni del concorso, inoltre:

a) a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Articolo 16

(Formazione delle commissioni giudicatrici)

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici del concorso presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

3. L'istanza è presentata in modalità on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

4. Ai fini del comma 3:

a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici, dei docenti Afam nonché dei docenti del comparto scuola, nonché i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero;

b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari, nonché i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR competente.

5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il personale scolastico.

6. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di agli articoli 12 e 13 e l'insussistenza delle condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle Commissioni di cui all'articolo 14. In particolare, gli aspiranti devono dichiarare:

- a) per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti e l'eventuale possesso delle condizioni di preferenza di cui all'articolo 13;
- b) per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti e l'eventuale possesso delle condizioni di preferenza di cui all'articolo 14;
- c) il possesso di ciascuno dei requisiti e l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'articolo 15. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'articolo 15, comma 2, lettera b) è resa dall'aspirante successivamente, presa visione dell'elenco dei candidati;
- d) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
- e) l'Università e il settore scientifico-disciplinare o accademico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari e per i docenti delle istituzioni Afam); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la tipologia di posto e la classe di concorso di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
- f) il curriculum vitae;
- g) il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.
7. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14.
8. I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti degli USR.
9. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione:
- a) al Cun, relativamente ai professori universitari;
- b) alla competente Direzione Generale, relativamente ai docenti delle istituzioni Afam.
10. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. Nella composizione delle commissioni si tiene inoltre conto:
- a) per i docenti componenti aggregati di cui al comma 7 di quanto previsto dall'articolo 13 comma 4;
- b) prioritariamente, della vicinanza della sede di servizio dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della residenza alle sedi di espletamento delle prove orali.
11. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it e sui siti degli USR competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, sono nominati dal Dirigente preposto all'USR.

12. In caso di cessazione a qualunque titolo dall’incarico di presidente o di commissario, il dirigente preposto all’USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le modalità di cui al presente articolo.

13. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei membri delle commissioni.

Articolo 17
(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti relativi alle procedure concorsuali regolate dal presente regolamento, è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.

Articolo 18
(Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Valle d’Aosta e alle Province di Trento e Bolzano)

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Legislativo, l’USR per il Friuli Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami a cattedre per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena, anche avvalendosi della collaborazione dell’ufficio speciale di cui all’articolo 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. I concorsi prevedono lo svolgimento degli scritti e dell’orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice è presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 427 e seguenti del Testo Unico, le Province Autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle D’Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all’indizione di specifici concorsi per titoli ed esami, nel rispetto dei principi generali di cui al presente regolamento, per la copertura dei posti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che individuano autonomamente.

Articolo 19
(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto scuola.

Il presente regolamento sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Arti. 18 comma 1

Riformulare togliendo il testo “Nella relativa commissione giudicatrice è presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena” per sostituirlo come segue: “La relativa commissione giudicatrice è composta come previsto dal Dlgs 297/94 art. 426 commi 3 e 4.”

Il Consiglio esprime parere favorevole a condizione che vengano recepite le osservazioni avanzate e riportate nel testo